

L. 6 febbraio 2006, n. 64 ⁽¹⁾.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 2006, n. 53.

1. Autorizzazione alla ratifica.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

2. Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

3. Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale.

1. All'articolo 7, comma 4, della [legge 2 agosto 2002, n. 181](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte è vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».

4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per il Ruanda ⁽²⁾.

Il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in poi «lo Stato richiesto») e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (d'ora in poi «Il Tribunale Internazionale»), in nome e per conto delle Nazioni Unite

RICORDANDO

l'articolo 26 dello Statuto del Tribunale Internazionale, annesso alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 955 (1994) dell'8 novembre 1994, in

virtù del quale l'espiazione della pena per le persone condannate dal Tribunale Internazionale avrà luogo in Ruanda 6 in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale su una lista di Stati che abbiano espresso al Consiglio di Sicurezza la loro disponibilità ad accettare persone condannate;

CONSIDERANDO

la legge italiana 2 agosto 2002, n. 181, relativa alla cooperazione tra il Governo italiano e il Tribunale;

NOTANDO

la disponibilità dello Stato richiesto a dare esecuzione a condanne inflitte dal Tribunale Internazionale;

RICORDANDO

le disposizioni delle Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, approvate dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), risoluzione n. 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e risoluzione n. 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, i principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionamento, formulati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, e i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti, adottati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990;

AL FINE

di dare effetto ai giudizi e alle sentenze del Tribunale Internazionale;

STIPULANO

quanto segue:

(2) Si riporta soltanto il testo in lingua italiana.

1. Oggetto e àmbito di applicazione dell'Accordo.

Il presente Accordo disciplina le questioni relative ad ogni richiesta fatta allo Stato richiesto di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale Internazionale.

2. Procedura.

1. Il Cancelliere del Tribunale Internazionale (d'ora in poi «il Cancelliere»), con l'approvazione del Presidente del Tribunale Internazionale (d'ora in poi «il Presidente») dovrà far pervenire al Governo della Repubblica Italiana una richiesta ai fini di esecuzione della sentenza.

2. Al momento della richiesta il Cancelliere deve trasmettere al Ministro della Giustizia la Repubblica Italiana (d'ora in poi «il Ministro della Giustizia») la seguente documentazione:

a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;

b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;

c) laddove appropriato, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro, della Giustizia sottoporrà la richiesta alle competenti autorità nazionali, in conformità alla legge italiana, e più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, delle «Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale Internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini» ([Legge 2 agosto 2002, n. 181](#), d'ora in poi «Disposizioni in materia di cooperazione»).

4. Le autorità nazionali competenti decideranno prontamente sulla richiesta del Cancelliere, in applicazione dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4, delle «Disposizioni in materia di cooperazione».

3. Esecuzione.

1. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale Internazionale, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

2. Le condizioni di detenzione sono quelle stabilite dalla legge dello Stato richiesto, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di cooperazione», sotto il controllo del Tribunale Internazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 2, delle «Disposizioni in materia di cooperazione» già menzionate e dagli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 2 e 3, del presente Accordo.

3. Se in base alla legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato può essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero può beneficiare della liberazione condizionale, il Ministro della Giustizia ne informa il Presidente del Tribunale Internazionale.

4. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, non ritiene opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel comma 3, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

5. Le condizioni di detenzione devono essere compatibili con le Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti nonché con i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone che si trovano in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

4. Trasferimento del condannato.

Il Cancelliere prende tutti gli accordi necessari per il trasferimento del condannato dal Tribunale Internazionale alle competenti autorità nazionali dello Stato richiesto. Prima di essere trasferito, il condannato sarà

informato dal Cancelliere del contenuto di questo Accordo.

5. *Non-bis-in-idem.*

Il condannato non potrà essere processato dai tribunali dello Stato richiesto per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base allo Statuto del Tribunale Internazionale, per i quali sia già stato processato dal Tribunale Internazionale stesso.

6. *Ispezione.*

1. Conformemente ad accordi con le competenti autorità del Ministero della Giustizia, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, delle «Disposizioni in materia di cooperazione», il Ministro della Giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni ai fini di verifica delle condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in ogni momento e su base periodica, la frequenza delle visite essendo determinata dal CICR. Sulla base dei risultati delle ispezioni il CICR sottoporrà un rapporto confidenziale al Ministro della Giustizia e al Presidente del Tribunale Internazionale.

2. Il Ministro della Giustizia e il Presidente del Tribunale Internazionale dovranno consultarsi sui risultati del rapporto previsto al comma 1. Il Presidente del Tribunale Internazionale potrà successivamente richiedere al Ministro della Giustizia di informarlo di ogni modifica nelle condizioni di detenzione suggerita dal CICR.

7. Informazione.

1. Il Ministro della Giustizia informa tempestivamente il Presidente del Tribunale Internazionale nei seguenti casi:

a) quando il condannato è evaso;

b) quando il condannato è deceduto;

c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.

2. Il Presidente del Tribunale Internazionale e il Ministro della Giustizia possono sempre consultarsi sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena.

8. Grazia e commutazione della pena.

1. Se, in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro della Giustizia ne informa il Cancelliere.

2. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, considera che la concessione delle misure previste al comma 1 non è opportuna, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

9. Cessazione dell'esecuzione.

1. L'esecuzione della sentenza cessa quando:

a) la pena sia stata purgata;

b) il condannato sia deceduto;

c) sia intervenuto provvedimento di grazia;

d) sia stata pronunciata una decisione del Tribunale Internazionale in base al comma 2 del presente articolo.

2. Il Tribunale Internazionale può in ogni momento decidere di richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto e il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale Internazionale stesso.

3. Le autorità competenti dello Stato richiesto interrompono l'esecuzione della sentenza non appena siano state informate dal Cancelliere di qualsivoglia decisione o misura in virtù della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

10. Impossibilità di esecuzione della sentenza.

Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, per qualunque ragione, giuridica o di fatto, l'esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro della Giustizia notifica prontamente al Cancelliere detta impossibilità. Il Cancelliere prende, quindi, i necessari accordi per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

11. Oneri finanziari.

Il Tribunale Internazionale provvederà alle spese per il trasferimento del condannato verso e dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti. Saranno a carico dello Stato richiesto tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza.

12. Entrata in vigore.

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno la notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.

13. Durata dell'Accordo.

1. L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando le sentenze del Tribunale Internazionale non siano state eseguite dallo Stato richiesto ai termini e alle condizioni previsti dall'Accordo stesso,
2. Ciascuna delle Parti, previa consultazione, può chiedere la cessazione dell'Accordo dando due mesi di preavviso. L'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 marzo 2004 in duplice copia, in italiano e in inglese, la versione inglese facendo fede, dai sottoscritti, debitamente autorizzati.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Alfredo Mantica
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

Il Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
(Avv. Stato Ivo M. Braguglia)

PER LE NAZIONI UNITE

Adama Dieng
Cancelliere del Tribunale
Penale
Internazionale per
il Ruanda

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.